



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 213 del 19/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

24) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASALATTICO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 152 del 07/11/2025

Il Procuratore Federale interregionale;
letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. prot. 869/pfi 24/25, avente ad oggetto "Dichiarazioni rilasciate dal sig. Tullio Vecchione, calciatore tesserato per la società F.C. Casalattico, nei confronti dell'arbitro della gara contro la società Villa Latina dell'8.3.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria" a seguito della segnalazione del presidente della sezione AIA di Cassino del 14.3.2025, con allegata copia del post pubblicato dal Sig. Tullio Vecchione sul proprio profilo del social network "Facebook" in data 13.3.2025; e pertanto posto in essere una condotta gravemente contraria al gioco calcio e dell'istituzione calcistica nel suo complesso intesa; visto che il sig. Tullio Vecchione e la società A.S.D. FC Casalattico hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

visto che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 446/AA dell'8.5.2025 è stato pubblicato l'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. FC Casalattico prevede l'applicazione della sanzione finale di Euro 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di Euro 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda. Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 119/AA del 9.9.2025 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la A.S.D. FC Casalattico, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito dall'art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo

raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero e l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la F.C. Casalattico, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolarmente a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettive ai sensi dell'art. 6 co 1 del CGS a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Tullio Vecchione al momento della commissione dei fatti ex art. 4, co. 1 e 23 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il giorno 6.11.2025, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale, con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Barbara Studer, Giselda Torella e Livio Zaccagnini.

Per la Procura Federale era presente l'Avv. Giovanni Greco.

Per i deferiti nessuno era presente.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, insisteva e chiedeva accoglimento del deferimento proc. 869/2024-2025, per la seguente sanzioni:

- euro 800.00 di ammenda per la Soc. F.C. Casalattico.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene la Società deferita, F.C. Casalattico, responsabile delle violazioni regolarmente ascritte per la violazione, comunque posta in essere, e letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 869 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rilasciate dal sig. Tullio Vecchione, calciatore tesserato per la società F.C. Casalattico, nei confronti dell'arbitro della gara contro la società Villa Latina dell'8.3.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria" a seguito della segnalazione del presidente della sezione AIA di Cassino del 14.3.2025, con allegata copia del post pubblicato dal Sig. Tullio Vecchione sul proprio profilo del social network "Facebook" in data 13.3.2025;

Ritiene che il Sig. Tullio Vecchione, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD F.C. Casalattico, a seguito della pubblicazione con il Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.3.2025 della Delegazione Provinciale di Frosinone dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara ASD FC Casalattico – Villa Latina dell'8.3.2025, ha espresso dichiarazioni lesive dell'onore, del prestigio e del decoro propri dell'arbitro che ha diretto tale incontro, nonché più in generale dell'intera classe arbitrale.

Tali espressioni integrano le fattispecie disciplinarmente rilevanti di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva poiché sono obiettivamente inopportune ed offensive, così come le stesse ledono direttamente il prestigio ed il decoro propri dell'arbitro che ha diretto l'incontro ASD FC Casalattico – Villa Latina dell'8.3.2025, valevole per il campionato di terza categoria della delegazione di Frosinone.

Il Tribunale Federale, relativamente al mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art.126 del CGS con la Procura Federale, da parte della società F.C. Casalattico, non può far altro che constatare e rilevare il fatto e, per tanto, ritenere la società F.C. Casalattico da sanzionare.

In relazione all'entità dell'ammenda però, anche per propria precedente Giurisprudenza riguardo casi simili, ritiene di poter ridurre l'ammenda, riportandola all'importo previsto con l'accordo di patteggiamento raggiunto ai sensi dell'art.126 del CGS con la Procura Federale.

Tutto quanto ciò premesso, questo Tribunale,

DELIBERA

Di ritenere la società F.C. Casalattico responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 600,00.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Gilseda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO D'AMBROSIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SORA CALCIO A 5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DALL'ART. 4 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025, OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FABIO PAGLIAROLI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SORA CALCIO A 5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 4 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024-2025, DEL SIG. SALVATORE SCOTTO DI COVELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SORA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 4 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025, DEL SIG. MARCO GEMMITI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SORA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 4 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024-2025, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SORA CALCIO A 5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 181 del 28/11/2025

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il presidente della società A.S.D. Virtus Sora Calcio a 5, sig. Francesco D'Ambrosio, nell'intera stagione 2024/2025 avesse omesso di affidare le proprie squadre militanti nel girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 Regionale, nel girone A del campionato Under 17 di Calcio a 5 Regionale e nel girone B del campionato di Serie D Provinciale a tecnici in possesso dell'abilitazione, facendo svolgere tali compiti ai dirigenti Fabio Pagliaroli, Salvatore Scotto di Covella e Marco Gemmiti.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Francesco D'Ambrosio, Fabio Pagliaroli, Salvatore Scotto di Covella e Marco Gemmiti per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 4 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 nonché la società A.S.D. Virtus Sora Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..

All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Veronica Ottaviani, nonché personalmente i deferiti Francesco D'Ambrosio, Fabio Pagliaroli, Salvatore Scotto di Covella, Marco Gemmiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Francesco D'Ambrosio fosse sanzionato con l'inibizione per mesi 9, i sigg. Fabio Pagliaroli, Salvatore Scotto di Covella e Marco Gemmiti con l'inibizione per mesi 6 ciascuno e la società A.S.D. Virtus Sora Calcio a 5 con € 1.200,00 di ammenda.

I deferiti rilevavano come non fosse obbligatorio l'affidamento della squadra di calcio a cinque di serie D provinciale a un tecnico abilitato e che i dirigenti non si fossero mai spacciati per allenatori. Deducevano, inoltre, la difficoltà di accedere ai corsi allenatori che non venivano svolti da molti anni nella Provincia di Frosinone, tanto da aver sollecitato in tal senso anche il C.R. Lazio.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale solo relativamente alle squadre militanti nel girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 Regionale, nel girone A del campionato Under 17 di Calcio a 5 Regionale.

Risulta, infatti, che per dette compagini non fosse stato tesserato allenatore abilitato, come invece prescritto dalla normativa di settore, e che i relativi compiti erano fossero affidati ai due dirigenti Fabio Pagliaroli e Salvatore Scotto di Covella, privi della necessaria abilitazione del Settore Tecnico.

Da ciò deriva anche la responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. Virtus Sora Calcio a 5.

Va, invece, escluso ogni addebito in relazione alla squadra militante nel girone B del campionato di Serie D Provinciale in quanto il C.U. 29 - 2024/2025 del Settore Tecnico non prevede per tale campionato l'obbligo di tesserare un allenatore abilitato. Deve quindi essere prosciolto il sig. Marco Gemmiti e, parzialmente, il presidente Francesco D'Ambrosio in relazione ai detti fatti, con conseguenze anche sulla responsabilità della società ex art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..

Alla luce di quanto sopra, i deferiti di cui è accertata la responsabilità meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, avuto conto anche della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui l'infrazione si è consumata.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere il dirigente Gemmiti Marco.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- D'Ambrosio Francesco, n.4 mesi di inibizione;
- Pagliaroli Fabio e Scotto di Covella Salvatore, n.3 mesi di inibizione;
- Virtus Sora Calcio a 5, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 19 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato